



COMUNICATO UFFICIALE N.299/C
DEL 19 APRILE 2006

299/898

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal Not. Pasquale Marino, Presidente, dall'avv. Michele Palmieri e dall'avv. Mario Pezzati, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Fernando Tani, nella sua riunione del 13 Aprile 2006 ha assunto le seguenti decisioni:

""

S E R I E "C/2"

RECLAMO SOCIETA' BENEVENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FRANCESCO SPECCHIA (C.U. N.280/C DEL 4/4/2006 GARA CAVESE-BENEVENTO DEL 2 APRILE 2006).

Avverso il provvedimento in epigrafe ha presentato reclamo la società Benevento Calcio S.r.l. che, lamentando l'eccessiva afflittività della sanzione, ne richiede la riduzione. L'istanza viene motivata con una diversa valutazione dei fatti esaminata dal Giudice Sportivo ed allo stesso riferiti dal collaboratore dell'Ufficio Indagini.

In primo luogo si sottolinea come l'episodio relativo alla mischia creatasi davanti alla panchina della società ospite, e che ha visto protagonisti l'allenatore Specchia e il dirigente della Cavese sig. Fariello, dall'attento esame degli atti ufficiali appare ridimensionabile rispetto all'interpretazione data dal Giudice Sportivo; infatti, appare strano che tale evento, certamente non sfuggito all'attenzione del direttore di gara, non abbia indotto quest'ultimo ad assumere provvedimenti disciplinari. L'unica spiegazione plausibile è che l'episodio non sia stato di grande rilevanza.

In secondo luogo si precisa che le frasi proferite dall'allenatore Specchia e riportate nel rapporto del collaboratore, sono chiaramente non dirette all'arbitro con volontà offensiva, bensì inquadrabili come pronunciate all'interno di una considerazione personale.

All'odierna riunione la società ricorrente è rappresentata dall'avv. Monica Fiorillo la quale, ribadendo i motivi del ricorso, insiste per una riduzione della sanzione.

Ritiene la Commissione che il ricorso sia meritevole di accoglimento in quanto fondato su motivazioni condivisibili.

L'esame degli atti induce a ritenere che il primo episodio vada sanzionato indipendentemente dalla mancanza di provvedimenti assunti dall'arbitro, ma che il secondo episodio non possa essere valutato come un atteggiamento offensivo verso l'arbitro bensì come comportamento complessivamente irrispettoso verso lo stesso e comunque limitato alla sfera di considerazioni personali.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di accogliere il reclamo della società Benevento Calcio S.r.l. riducendo la squalifica all'allenatore Francesco Specchia a due gare effettive.

La tassa non va addebitata.

RECLAMO SOCIETA' VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 18/4/2006 DIRIGENTE FABRIZIO MAGLIA E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ROBERTO PASCA (C.U. N.280/C DEL 4/4/2006 GARA LATINA-VIGOR LAMEZIA DEL 2 APRILE 2006).

Reclamando avverso le decisioni con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Roberto Pasca la squalifica per due gare effettive ed al proprio dirigente accompagnatore sig. Fabrizio Maglia l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 18/4/2006, per avere tenuto – durante il corso della gara Latina-Vigor Lamezia disputatasi il 2/4/2006 – il primo il “comportamento offensivo verso un assistente” ed il secondo il “comportamento non regolamentare in campo e la condotta ripetutamente offensiva verso un assistente arbitrale” di cui viene loro rispettivamente fatto debito, la società Vigor Lamezia si duole dell'entità delle sanzioni irrogate e, dando dell'accaduto la versione resa nell'atto di impugnazione chiede ridursi, ad una sola gara effettiva l'entità della squalifica inflitta al calciatore e nella misura ritenuta opportuna dalla Commissione Disciplinare l'inibizione del dirigente.

La Commissione, letto il reclamo, acquisito dall'arbitro un supplemento di rapporto, esaminati gli atti ufficiali, ritiene la doglianza priva di pregio. Questo poiché non può assolutamente recepirsi per valido il concetto che la non condivisione di una decisione assunta dal direttore di gara arbitrale possa sotto qualsivoglia profilo giustificare comportamenti simili a quelli ascritti agli incolpati, riaffermati, con precisa descrizione per quanto precipuamente concerne il dirigente, nel citato supplemento di rapporto e che comunque la società in buona sostanza non smentisce essere posti in essere.

Di conseguenza, le impugnite decisioni, non risultando censurabili, né per quanto concerne la fondatezza dei titoli di incolpazione, né sotto il profilo di una corretta graduazione delle sanzioni, merita integrale conferma.

299/900

Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Vigor Lamezia S.r.l.-
La tassa va addebitata.

IL PRESIDENTE f.f.
F.to Not. Pasquale Marino
'''

Publicato in Firenze il 19 Aprile 2006

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli